



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Allegato 1

Sezione I - Modalità di tenuta del registro di cui all'art. 7.

Vidimazione

1. Il registro è tenuto:
 - a) manualmente ed è costituito da non oltre 200 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o
 - b) con sistemi informatici, costituito:
 1. da non oltre 500 fogli, da stamparsi mensilmente entro il settimo giorno lavorativo del mese successivo e, comunque, a richiesta degli Organi di controllo, ovvero
 2. da altri supporti di memorizzazione, previa adozione di specifiche prescrizioni da parte dell'ICQRF.
2. Il registro è tenuto nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati. Sono esclusi i depositi di olio confezionato.
3. Il responsabile legale della ditta, o la persona appositamente delegata, fa richiesta di vidimazione del registro, con apposita domanda soggetta all'imposta di bollo, all'Ufficio dell'ICQRF o all'Ufficio regionale competente ove ha sede lo stabilimento/deposito. Il registro su supporto cartaceo di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) punto 1, prima della vidimazione, deve riportare sul frontespizio, a cura della ditta richiedente, le seguenti indicazioni:
 - a. *“Registro di carico e scarico degli oli vergini ed extra vergini di oliva di cui al Reg. (CE) n. 1019/2002”*;
 - b. nome o ragione sociale, codice fiscale ed eventuale partita IVA e indirizzo della sede legale dell'impresa;
 - c. indirizzo dello stabilimento o deposito;
 - d. nome, dati anagrafici e codice fiscale del responsabile legale;
 - e. il numero di pagine costituenti il registro.

Inoltre, i fogli che compongono il registro devono essere preventivamente numerati. Nel caso di registro a schede contabili mobili o fogli informatici, ogni pagina deve riportare, altresì:

- a. il nome o la ragione sociale della ditta e indirizzo dello stabilimento;
- b. il numero progressivo del registro riferito allo stabilimento e all'anno.

L'Ufficio preposto, ai fini dell'esecuzione delle operazioni di vidimazione del registro:

- a. verifica, preliminarmente, il numero delle pagine nonché la presenza sulle stesse e sul frontespizio delle annotazioni di cui ai punti precedenti;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- b. appone su ciascuna pagina e sul frontespizio, che deve essere firmato dal funzionario che ha proceduto alla vidimazione, un timbro a secco o ad inchiostro indelebile;
- c. annota sul frontespizio la data di presentazione del registro, la data e il numero di vidimazione;
- d. tiene la registrazione dei dati della vidimazione.

L'Ufficio regionale, competente alla vidimazione, comunica mensilmente all'Ufficio dell'ICQRF i dati relativi ai registri vidimati nel mese precedente.

Istruzioni per la compilazione

1. Sono tenuti conti distinti, suddivisi tra prodotto "sfuso" e "confezionato", in funzione della categoria dell'olio di cui all'art. 3, lett. a) e b) del Regolamento e della designazione dell'origine.

Le designazioni di origine cui intestare i singoli conti sono le seguenti¹:

- a. Italia;
 - b. nome dello Stato membro (Spagna, Grecia, Portogallo, etc.) o del Paese terzo (Tunisia, Marocco, Turchia, etc.);
 - c. Comunità;
 - d. miscela di oli di oliva comunitari (o riferimenti analoghi utilizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto);
 - e. miscela di oli di oliva non comunitari (o riferimenti analoghi utilizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto);
 - f. miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari (o riferimenti analoghi utilizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto);
 - g. olio ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del Paese interessato).
2. Il registro potrà essere realizzato secondo lo schema esemplificativo di cui alla sezione III del presente allegato o in forme diverse, a condizione che vi siano riportate tutte le indicazioni ivi previste riferibili all'effettiva tipologia di oli d'oliva lavorata.

Nella Sezione II del presente allegato è riportato un elenco di codici e operazioni a titolo esemplificativo. Qualora l'operatore abbia necessità di utilizzare codici diversi da quelli proposti, deve indicare sul registro l'elenco dei codici adottati e le relative descrizioni.

¹ In funzione di quelle effettivamente utilizzate in etichetta o nella compilazione dei documenti commerciali. Pertanto possono non essere predisposti conti intestati ad origini non utilizzate dall'azienda.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Nel registro sono indicate le movimentazioni di ciascuna partita di olio vergine ed extra vergine e le operazioni di cui ai paragrafi successivi. In riferimento all'olio, l'unità di misura da adottare potrà essere, a scelta dell'operatore, o il litro o il chilogrammo, purché, in ogni conto distinto, costituito da un carico e scarico, venga utilizzata la stessa unità di misura. Per la conversione dell'unità di peso (chilogrammo) in unità di volume (litro), deve essere utilizzato il coefficiente 0,916 ($0,916 \text{ kg} = 1 \text{ l}$), arrotondando all'unità i decimali (per difetto fino a 0,49 e per eccesso da 0,50).

3. Nel registro sono indicati, per ciascuna entrata ed uscita di olio:

- la data e il numero progressivo dell'operazione,
- il codice dell'operazione,
- il quantitativo effettivamente entrato o uscito,
- il nome del fornitore/destinatario e il codice fiscale,
- la designazione dell'olio completata, se del caso, dalle indicazioni facoltative lett. a) e b) di cui all'art. 5 del Regolamento,
- gli estremi del documento di accompagnamento,
- l'indicazione dei recipienti di stoccaggio del prodotto in entrata e in uscita,
- l'indicazione del lotto per i prodotti preconfezionati.

Inoltre, i frantoi indicano per la presa in carico delle olive:

- il quantitativo giornaliero suddiviso per olivicoltore,
- codice fiscale dell'olivicoltore.

Sul registro sono annotati, inoltre, gli scarichi di olio relativi:

- all'autoconsumo,
- alle minute vendite, in forma riepilogativa giornaliera, suddivise per categoria di olio, designazione dell'origine e lotto e senza l'indicazione degli estremi del documento,
- ai trasferimenti verso i punti vendita aziendali, anche interni, che devono essere annotati nel registro dello stabilimento tra le uscite. I punti vendita aziendali non sono obbligati alla tenuta del registro.

4. Nel registro, qualora effettuate, devono essere indicate le seguenti operazioni:

- la produzione di olio e il relativo quantitativo di olive impiegate,
- le movimentazioni interne,
- la produzione di miscele di oli di origine diversa,
- il confezionamento,
- lo scarico di olio extra vergine di oliva e di oliva vergine destinato:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- alla produzione di “olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini”, di “olio di sansa di oliva” o alla produzione di altri prodotti alimentari,
- ai mercati extracomunitari.

Per ciascuna delle predette operazioni sono menzionate:

- il codice dell'operazione,
- la data dell'operazione,
- la quantità e tipologia di prodotti utilizzati e ottenuti e, nel caso di confezionamento, il lotto,
- il numero identificativo dei recipienti di stoccaggio prima dell'operazione e di quelli di destinazione dei prodotti ottenuti,
- il nome e l'indirizzo del committente, se si tratta di una lavorazione per conto terzi.

Le perdite e i cali dovuti a lavorazione, travasi e separazione delle morchie devono essere riportati nel registro all'atto in cui vengono ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza.

5. Nel registro, nella colonna “note”, dovranno essere riportate anche le indicazioni facoltative di cui all'art. 5, lett. a) e b) del Reg. (CE) 1019/2002, limitatamente a quelle partite destinate ad essere commercializzate con una di tali diciture. A scelta dell'operatore, le indicazioni facoltative possono essere riportate sotto forma di codice, la cui descrizione deve essere indicata nel registro.
6. Le registrazioni:
 - di cui al paragrafo 3 sono effettuate entro il terzo giorno lavorativo successivo, per le entrate, a quello della ricezione e, per le uscite, a quello della spedizione;
 - di cui al paragrafo 4 sono effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione.

Gli scarichi di prodotti preconfezionati, diversi dalla minuta vendita, suddivisi per categoria di olio e designazione dell'origine, possono essere effettuati anche in modo riepilogativo purché entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione del primo scarico e distintamente per lotto. In tal caso, è possibile omettere il nome del destinatario indicando i riferimenti dei relativi documenti commerciali.

Gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP, che non hanno ottenuto la certificazione, devono essere caricati nel registro entro tre giorni dalla notifica della mancata certificazione.

I totali di colonna a fine pagina o gli eventuali saldi derivanti dalla chiusura periodica dei conti devono essere riportati nella pagina successiva come “*riporto pagina precedente*”.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Fanno eccezione i registri tenuti con sistemi informatici che evidenziano, per ogni operazione registrata sul conto, il relativo saldo.

7. Il registro e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la chiusura di tutti i conti iscritti nel registro medesimo.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Sezione II

Codici delle movimentazioni e operazioni

- A=** carico di olive (AP = carico di olive proprie; AA = carico di olive acquistate);
- B=** scarico olive e produzione olio (sia classificato che in attesa di classificazione);
- C=** acquisto olio;
- D=** carico olio da molenda;
- E=** carico di olio proveniente da altro stabilimento o deposito della stessa impresa;
- F =** vendita di olio al consumatore finale;
- G=** vendita olio;
- H=** carico di olio che non ha ottenuto la certificazione DOP/IGP;
- I=** scarico di olio per trasferimento di prodotto verso altro stabilimento o deposito della stessa impresa;
- L=** confezionamento;
- M=** movimentazione interna di olio sfuso;
- N=** produzione di miscele di oli di origine diversa;
- O=** classificazione o cambio di categoria dell'olio;
- P=** perdite o cali di olio;
- Q=** separazione morchie;
- R=** cessione in omaggio di olio confezionato;
- S=** scarico di olio destinato a non recare la designazione dell'origine (destinato all'industria, alla produzione di olio di oliva, di olio di sansa di oliva, etc);
- T=** destinazione Extra UE;
- U=** scarico olio per autoconsumo;
- V=** reso di olio sfuso da clienti;
- Z=** reso di olio confezionato da clienti;
- X=** svuotamento di olio confezionato;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Codici da utilizzare nella lavorazione per conto terzi

AO1= carico di olive in conto di lavorazione;

AO2= scarico di olive e produzione olio in conto lavorazione;

AO3= carico di olio sfuso di terzi in conto lavorazione;

AO4= classificazione o cambio di categoria dell'olio in conto lavorazione;

AO5= scarico di olio sfuso di terzi in conto lavorazione;

AO6= carico di olio sfuso di terzi in conto deposito;

AO7 = scarico di olio sfuso di terzi in conto deposito;

AO8= restituzione a terzi di olio confezionato in conto lavorazione;

Ulteriori codici a cura dell'operatore

BO...= eventuali nuovi codici da definire a cura dell'operatore per operazioni non in elenco.